



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 17/02/2025

Numero Registro Dipartimento 189

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2109 DEL 17/02/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ FARMACIA DOTT.
MANFEROCE RAFFAELE - SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI CINQUEFRONDI (RC) –
DALLA GESTIONE EREDITARIA IN CAPO ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON DENOMINAZIONE SOCIALE “FARMACIA MANFEROCE S.R.L.”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 444 del 12 agosto 2024 avente ad oggetto: "DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) – Modifica ed integrazione";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

VISTI altresì:

- il D.Lgs.n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 di attuazione dello Split Payment;
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** il giorno 8 ottobre 2024 è deceduto in Catanzaro il dott. Manferoce Raffaele (in alcuni atti e formalità indicato come Manferoce Raffaele Ennio Michele), farmacista, già titolare della farmacia denominata "*Farmacia Manferoce*", - sede farmaceutica del Comune di Cinquefrondi (RC), corrente alla Via Roma n. 1 – giusta il Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 3363 del 14 giugno 1977, gestita sotto forma di impresa individuale e comprensiva del diritto di esercizio e della connessa azienda commerciale;

-**CHE** come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai coeredi del defunto farmacista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conservata in atti, non essendovi disposizioni testamentarie l'eredità del *de cuius* si è devoluta per legge a favore di due dei suoi fratelli, e cioè dei signori Manferoce Tommaso e Manferoce Loredana, per la quota pari a 1/2 (un mezzo) ciascuno, ed è stata accettata in modo tacito dai chiamati ad essa, avendo l'altro fratello, signor Manferoce Antonio rinunciato all'eredità medesima mediante la dichiarazione ricevuta dal notaio dott. Roberto Taccone di Roma in data 16 ottobre 2024, repertorio n. 5102, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 4, il 18 ottobre 2024 al n. 33989, serie 1T;

-**CHE** i coeredi hanno proseguito la gestione in via provvisoria della farmacia sotto la responsabilità di un direttore, individuato nella persona della dott.ssa Distilo Caterina, farmacista iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio di Calabria ed in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

-**CHE** la gestione in via provvisoria della farmacia ha dato luogo ad una società di fatto, con oggetto commerciale, tra i coeredi legittimi sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare, cui non è collegata la titolarità del diritto di esercizio della farmacia, già ascritto al defunto dott. Manferoce Raffaele e destinato a rimanere latente per la durata della gestione in via provvisoria medesima;

-**CHE** la società di fatto è stata dichiarata al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate in data 17 ottobre 2024, protocollo n. 24101719382855874, come avente la ragione sociale "*Eredi Manferoce Raffaele*" e sede legale in Cinquefrondi (RC), Via Roma n. 1, e ad essa è stata attribuita la partita IVA 03304220803;

- **CHE** con determina n. 2627 del 22 ottobre 2024, emessa dal Direttore della Farmacia Territoriale - Area Sud dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, notificata individualmente in pari data, mediante PEC, alla società di fatto "*Eredi Manferoce Raffaele*" è stata autorizzata la nomina della dott.ssa Distilo Caterina quale direttore tecnico della suddetta farmacia, a far data dal 25 ottobre 2024;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 15130 del 24 ottobre 2024, notificato individualmente in pari data, mediante PEC, alla società di fatto "*Eredi Manferoce Raffaele*", ai sensi dell'art. 7, commi 9 -10 – 11 della legge 362/1991 e dell'art. 12, comma 12, della legge n. 475/1968, si è provveduto ad autorizzare gli eredi legittimi del defunto dott. Manferoce Raffaele, e precisamente i fratelli del *de cuius* sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, alla gestione provvisoria, in comunione ereditaria, della sede farmaceutica sita nel Comune di Cinquefrondi (RC), alla Via Roma n. 1, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Distilo Caterina;

-**CHE** con istanza datata 9 gennaio 2025 trasmessa a mezzo PEC del 10 gennaio 2025, conservata in atti, la sig.ra Manferoce Loredana, in qualità di socio e legale rappresentante della società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Cinquefrondi (RC), via Roma n. 1, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Cinquefrondi (RC), nonché della proprietà dell'azienda

commerciale che vi è connessa, corrente in via Roma n. 1, già condotta sotto forma di impresa individuale e di titolarità del defunto dott. Manferoce Raffaele in virtù del sopracitato Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 3363 del 14 giugno 1977, e gestita in comunione ereditaria dagli eredi legittimi del *de cuius* in virtù del decreto dirigenziale n. 15130 del 24 ottobre 2024;

-CHE al fine di effettuare la trasformazione della società di fatto corrente sotto la ragione sociale "*Eredi Manferoce Raffaele*" in società a responsabilità limitata, è stata redatta, a norma dell'art. 2465 Cod. Civ. (richiamato dal secondo comma dell'art. 2500-ter cod. civ.), dal dottor Seminara Giuseppe, iscritto al n. 196, sezione A, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili istituito per la circoscrizione del Tribunale di Palmi ed al n. 130810, sezione B, nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la relazione giurata di stima del patrimonio sociale, asseverata con giuramento reso dinanzi al notaio dott. Giampiero Monteleone in data 16 dicembre 2024, Repertorio n. 33182;

-CHE il giorno 16 dicembre 2024, in Vibo Valentia, con atto pubblico di "*Trasformazione di società di fatto in società a responsabilità limitata*" per notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 33.183, Raccolta n. 14.046, registrato a Vibo Valentia in data 17 dicembre 2024 al n. 4172 serie 1T, i sig.ri Manferoce Tommaso - rappresentato dal sig. Paterna Donato in forza della procura speciale ricevuta dal notaio dott.ssa Chiara Manzo di Roma in data 11 dicembre 2024, Repertorio n. 12844 - e Manferoce Loredana, in qualità di eredi legittimi del dott. Manferoce Raffaele ed unici soci della società di fatto già corrente sotto la ragione sociale "*Eredi Manferoce Raffaele*", hanno riconosciuto, dandosene reciprocamente atto, di aver conferito nella società di fatto, fin dalla data della sua costituzione per fatti concludenti, a titolo di proprietà, per la quota pari a $\frac{1}{2}$ (un mezzo) ciascuno, l'azienda commerciale connessa al diritto di esercizio della farmacia denominata "*Farmacia Manferoce*", ubicata in Cinquefrondi (RC), Via Roma n. 1, loro pervenuta dal defunto dott. Manferoce Raffaele; contestualmente, con il medesimo atto pubblico, i sig.ri Manferoce Tommaso e Manferoce Loredana, nella qualità di unici soci della Società proprietaria dell'azienda di cui innanzi, ai sensi dell'art. 2500-ter Cod. Civ., all'unanimità, hanno deciso di trasformare la Società già corrente sotto la ragione sociale "*Eredi Manferoce Raffaele*", dalla forma di società di fatto (regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare) in quella di società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "*Farmacia Manferoce S.r.l.*" sulla base della suddetta relazione giurata di stima;

-CHE, come evincesi dal richiamato atto pubblico, i sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, unici soci della società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", all'unanimità hanno deciso di connotare la società risultante dalla trasformazione come società speciale per la gestione della farmacia, a norma dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, prestando il loro consenso al trapasso del diritto di esercizio della farmacia alla società risultante dalla trasformazione;

-CHE la società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Cinquefrondi (RC) alla Via Roma n. 1, ha per oggetto sociale esclusivo la gestione della farmacia denominata "*Farmacia Manferoce*", ubicata in Cinquefrondi (RC), Via Roma n. 1, nonché, eventualmente di altre farmacie private pianificate sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-CHE i soci della società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", preso atto che il patrimonio netto sociale, quale emerge dalla richiamata relazione giurata di stima, ammonta a euro 214.990,50, hanno deciso all'unanimità di fissare il capitale sociale della società derivante dalla trasformazione in euro 204.000,00, imputando a riserva da trasformazione la differenza di euro 10.990,50; pertanto il capitale sociale come sopra determinato risulta interamente sottoscritto e versato;

-CHE le partecipazioni al capitale sociale della società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", ai sensi dell'art. 2500-quater, comma 1, Cod. Civ., sono state assegnate ai soci in misura proporzionale alle quote loro spettanti nella società prima della trasformazione, e precisamente:

- a Manferoce Loredana è stata assegnata una quota di partecipazione del valore nominale di euro 102.000,00, corrispondente al 50% della capitale sociale;
- a Manferoce Tommaso è stata assegnata una quota di partecipazione del valore nominale di euro 102.000,00, corrispondente al 50% della capitale sociale;

PRESO ATTO CHE:

- non è ancora decorso il termine massimo per la gestione in via provvisoria della farmacia, consistente - ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell'art. 7, decimo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 362 - in sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione in morte del dott. Manferoce Raffaele, che in riferimento alla farmacia e ad altre entità patrimoniali è stata presentata per via telematica all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Reggio di Calabria, registrata in data 11 dicembre 2024 al n. 527241, vol. 88888;

- nel richiamato atto pubblico di trasformazione di società di fatto in società a responsabilità limitata a rogito notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 33.183, stipulato in data 16 dicembre 2024, è previsto che: << *nelle more del riconoscimento (...), la società risultante dalla trasformazione dovrà - al fine di assicurare la continuità del servizio farmaceutico, come servizio pubblico e sociale - proseguire la gestione in via provvisoria della farmacia, iniziata nella dismessa veste giuridica di società di fatto (e, quindi, anche tale attività verrà dedotta nel suo oggetto sociale), avvalendosi del diritto di esercizio già ascritto al defunto dottor Manferoce Raffaele >>;*

DATO ATTO CHE:

- con decreto dirigenziale n. 938 del 24 gennaio 2025 si è provveduto ad autorizzare alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia del defunto dott. Manferoce Raffaele - sede farmaceutica n. 1 del Comune di Cinquefrondi (RC) corrente in Via Roma n. 1 - la società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", (P. IVA 03304220803), avente all'attualità quali unici soci i sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, eredi legittimi del *de cuius*, nelle more del rilascio del provvedimento regionale di riconoscimento del trasferimento di titolarità della farmacia, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Distilo Caterina, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- il negozio giuridico di trasformazione di società di fatto in società a responsabilità limitata, e quindi il conseguimento da parte della società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*" della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, è espressamente sottoposto alla condizione sospensiva, non retroattiva, consistente nel rilascio, da parte del dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale alla Società risultante dalla trasformazione, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;
- gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva si producono dal giorno nel quale, a seguito del decreto amministrativo di riconoscimento, sarà assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio di Calabria alla società risultante dalla trasformazione il proprio codice identificativo regionale;
- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la società risultante dalla trasformazione diviene titolare del diritto di esercizio della farmacia;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata alla dott.ssa Distilo Caterina, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

VISTA la ricevuta telematica di pagamento dell'importo di euro 834,18 (ottocentotrentaquattro/18) (Identificativo ricevuta: 21a66f079c8b4271bad1237c1c8d2fc5), effettuato in data 9 gennaio 2025 a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale per il tramite del portale "*PagoPA Mypay*", conservata in atti;

DATO ATTO CHE l'importo di euro 834,18 (ottocentotrentaquattro/18), versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della farmacia, sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n. 5 "*Gestione Altri Tributi*" del Dipartimento "*Economia e Finanze*" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011e s.m.i.- allegato 4.2;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 22 gennaio 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con note PEC prot. n. 44979 del 23/01/2025 e prot. n. 45646 del 23/01/2025, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 15 gennaio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991 ed all'art. 13 della legge 475/1968;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari maggiorenni conviventi, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0005754_20250116 del 16/01/2025, relativa alla società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento comporta oneri in entrata a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della farmacia del defunto dott. Manferoce Raffaele - sede farmaceutica n. 1 del Comune di Cinquefrondi (RC) - nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Via Roma n. 1, dalla gestione ereditaria della società di fatto "*Eredi Manferoce Raffaele*" - costituitasi per fatti concludenti a seguito dell'apertura della successione legittima del *de cuius* - autorizzata con decreto dirigenziale n. 15130 del 24 ottobre 2024 e proseguita dalla società derivante dalla trasformazione in virtù del decreto dirigenziale n. 938 del 24 gennaio 2025, in capo alla società a responsabilità limitata di nuova costituzione con denominazione sociale "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", (P. IVA 03304220803), avente all'attualità quali unici soci i sig.ri Manferoce Loredana e Manferoce Tommaso, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Distilo Caterina, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0005754_20250116 del 16/01/2025, relativa alla società "*Farmacia Manferoce S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI DARE ATTO CHE l'importo di euro 834,18 (ottocentotrentaquattro/18), versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della farmacia, sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n. 5 "*Gestione Altri Tributi*" del Dipartimento "*Economia e Finanze*" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011e s.m.i.- allegato 4.2;

4. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cinquefrondi (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria ed al Settore n. 5 "*Gestione Altri Tributi*" del Dipartimento "*Economia e Finanze*";

6. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

**SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Numero Registro Dipartimento 189 del 17/02/2025

OGGETTO RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ FARMACIA DOTT. MANFEROCE RAFFAELE - SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI CINQUEFRONDI (RC) – DALLA GESTIONE EREDITARIA IN CAPO ALLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE “FARMACIA MANFEROCE S.R.L.”.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 17/02/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)